

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**Proposta di legge “Disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 32/2020. Modifiche all’articolo 13 bis della l.r. 20/2006”.**

Con legge regionale 4 giugno 2020, n.32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011) è stato novellato l’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 che disciplina la depurazione a carattere prevalentemente industriale, alla luce dei pareri del 21 marzo 2011 n. 7034 e del 12 aprile 2011 n 7348 formulati dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), escludendo la configurabilità come servizio pubblico locale della gestione di tale tipologia di impianti, anche di proprietà pubblica, se utilizzati per la depurazione di una quota minoritaria di reflui civili.

L’articolo 12 della l.r. 32/2020 ha introdotto nell’articolo 13 bis ulteriori precisazioni al fine di:

- a) escludere dal perimetro del servizio idrico integrato la gestione unitaria di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall'attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e pertanto tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE nonché la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà;
- b) modificare e chiarire casi e condizioni in cui può essere consentita in questi impianti, la gestione dei reflui extra flusso .

Alla luce dell’impugnativa proposta dal Governo avverso l’articolo 12 della l.r. 32/2020 dinanzi alla Corte costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente dinanzi a tale Corte nonché di una rinnovata valutazione della disciplina di tali impianti, occorre procedere all’abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 32/2020 e ad una contestuale riformulazione dell’articolo 13 bis della l.r. 20/2006 volta a regolamentare, in conformità alla normativa di riferimento, la gestione degli impianti di depurazione utilizzati a servizio del SII in regime di c.d.“common carriage”, come definito dall’ARERA.

L’intervento si rende necessario anche in considerazione:

- a) dell’esperienza applicativa maturata negli anni successivi all’entrata in vigore del d.Lgs. 46/2014 che ha recepito la Direttiva UE 2010/75/UE sulle emissioni industriali, introducendo nello specifico la nuova attività cod. 6.11 ricadente nella disciplina IPPC;
- b) del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, della recentissima sentenza del Consiglio di Stato n. 2482/2021, che ai fini della classificazione degli impianti di depurazione ed all’individuazione del regime autorizzativo applicabile allo scarico, prende in considerazione la “prevalenza” delle acque reflue recapitate nella rete fognaria o nella condotta che confluiscono all’impianto, da valutare, non solo con riferimento al volume fisico degli scarichi,

“ma anche sulla base della composizione qualitativa degli scarichi che vi recapitano”.

\*\*\*\*

**L' articolo 1** abroga l'articolo 12 della l.r. 32/2020 che ha modificato l'articolo 13 bis della l.r. 20/2006.

Con **l'articolo 2** si ripropone l'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 nella versione previgente, dalla quale sono espunti i commi da 6 a 8, concernenti l'estensione agli impianti in questione della disciplina dei reflui extra flusso in regime di comunicazione, al fine di conformare la disposizione alla normativa nazionale che limita tale deroga ai soli impianti di depurazione in carico al gestore de SII.

**L'articolo 3** dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURT.